

COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. 4519/2023 – PRES. MAUGERI – REL. SANTARELLI

Centrale dei rischi – segnalazione a sofferenza – assenza di preavviso – effetti (cod. civ., artt. 1175 e 1375; d.lgs. n. 385/1993, artt. 13, 51, 53, 60, 64, 67, 106, 107, 125, 144, 145).

L'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa. (MDC)

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Arbitro per lamentare l'illegittimità delle segnalazioni effettuate dall'intermediario convenuto in Centrale dei rischi (e di cui chiede, quindi, la cancellazione), per mancanza del preavviso.

L'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso ricostruendo i fatti che hanno dato origine al presente procedimento ed argomentando come segue. Parte ricorrente, rispettivamente nel giugno 2017 e nel luglio 2017, ha stipulato i contratti di finanziamento n. ***174 e n. ***417. I pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento hanno avuto sin dall'inizio un andamento irregolare, dapprima con accumulo di ritardi e, successivamente, con cessazione dei pagamenti, da agosto 2018 per il contratto n. ***174 e da maggio 2019 per il contratto n. ***417. Riferisce l'intermediario che gli inadempimenti sono stati contestati a parte ricorrente in diverse occasioni e sostiene di aver cercato, più volte ma invano, di trovare una soluzione bonaria per il ripianamento del debito.

Perdurando lo stato di morosità e consolidatasi la situazione d'inadempimento, l'intermediario, trasmesse le due posizioni all'Ufficio Contenzioso, ha messo in mora parte ricorrente e la ha dichiarata decaduta dal beneficio del termine con raccomandate n.***476-5 e n. ***006-9, rispettivamente per ognuno dei due finanziamenti, nel marzo ed agosto 2019. Con tali comunicazioni, riferisce l'intermediario, parte ricorrente (in ottemperanza a quanto previsto ex circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/02/1991 e successivi aggiornamenti in tema di Centrale Rischi) sarebbe stata informata che, in assenza di regolarizzazione, la sua posizione sarebbe stata segnalata a "sofferenza". Non ricevendo reazioni o proposte, l'intermediario ha proceduto alla segnalazione. L'intermediario ha altresì evidenziato che detta segnalazione è stata attiva dalla contribuzione di luglio 2019 fino a quella di maggio 2020, dopo la quale le due posizioni, in assenza di pagamenti e non avendo il ricorrente provveduto né a sanare lo scoperto né a prendere accordi di rientro del debito, sono state cedute ad altro intermediario, con la conseguente interruzione della segnalazione oggetto del contendere. In conclusione, secondo l'intermediario, il comportamento tenuto, basato sulla buona fede, correttezza e trasparenza, è conforme a tutte le normative di riferimento e, pertanto, la segnalazione in Centrale dei Rischi è del tutto legittima. Da ultimo l'intermediario sottolinea in particolare che (a) la comunicazione di preavviso è stata correttamente inviata, in conformità alle normative in materia, in particolare l'art. 125 TUB, circolare B.I. n. 139/1991 (18° aggiornamento del gennaio 2019) e provvedimento n. 483 Garante Privacy; (b) per giurisprudenza arbitrale costante, l'eventuale mancato preavviso della segnalazione in CR non determina una declaratoria di illegittimità della segnalazione, con conseguente condanna alla cancellazione della stessa; (c) quanto al presupposto sostanziale,

l'intermediario (i) ha depositato copia degli estratti conto relativi ai contratti di finanziamento oggetto di segnalazione, nei quali sarebbe documentato che gli ultimi pagamenti ricevuti risalgono ad agosto 2018 e maggio 2019; (ii) sottolinea come lo stato complessivo di inadempienza non è stato contestato da parte ricorrente.

Parte ricorrente ha replicato per rimarcare che gli estratti conto attestano come gli episodi di ritardo nei pagamenti non fossero eventi ricorrenti e siano sempre stati sanati entro il termine massimo di 20 giorni dalla scadenza della rata, sì da evitare un accumulo del debito. Afferma altresì che, per il contratto n. ***174, i pagamenti sono cessati deliberatamente dopo il mese di agosto 2018 per contestare lo sviluppo incrementale del credito preteso dall'intermediario. Quanto al contratto n. ***417, parte ricorrente rileva che la trasmissione della pratica all'Ufficio Contenzioso è avvenuta dopo il mancato pagamento di sole due rate consecutive (giugno e luglio 2019). Parte ricorrente sottolinea, poi, come, (i) secondo le istruzioni della Banca d'Italia, (Circolare n. 139 del 11/02/1991, cap. II, sez. 2, § 1.5) *“l'appostazione a sofferenza implic[hi] una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”*; (ii) la Suprema Corte abbia chiarito che *«non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perché questi sia inadempiente»* (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 3130 del 09/02/2021). Saggiunge anche che, è onere dell'intermediario, convenuto innanzi all'Arbitro per la cancellazione della segnalazione, allegare e dimostrare di aver effettuato una adeguata valutazione circa la sussistenza del requisito della sofferenza (Collegio di Roma, decisione n. 7267 del 20/04/2020, n. 24222 del 06/11/2019, n. 20305 del 02/09/2019) per concludere che la situazione di morosità/inadempimento rappresentata dall'intermediario non era sufficiente e conforme rispetto all'obbligo di un'attenta valutazione della complessiva situazione finanziaria e patrimoniale del debitore, con la conseguente illegittimità della segnalazione di cui si discute (così introducendo un profilo di contestazione aggiuntivo). Infine, parte ricorrente eccepisce che solo la comunicazione datata 05/03/2019, riferita al finanziamento n. ***174, presenta in calce l'informativa circa la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, mentre l'altra, al contrario di quanto asserito dall'intermediario, nulla indica in tal senso. Pertanto, parte ricorrente ribadisce l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, confermata anche dal fatto che la comunicazione è stata inviata nel mese di agosto 2019, mentre la segnalazione è stata attiva dalla contribuzione di luglio 2019 fino a maggio 2020, con l'effetto che, per l'appunto quanto al finanziamento n. ***417, la segnalazione è stata fatta (oltre che in assenza di preavviso) addirittura prima di comunicare la decadenza dal beneficio del termine e messa in mora, impedendo, di fatto, al cliente, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito.

L'intermediario ha replicato a sua volta per ribadire quanto segue. Parte ricorrente non ha adempiuto alle proprie obbligazioni né in corso di rapporto né successivamente, una volta dichiarato decaduto dal beneficio del termine e messa in mora, tanto che le due posizioni che hanno dato origine al procedimento, in assenza di pagamenti o di alcun tipo di accordo di rientro del debito, sono state cedute ad altro intermediario.

Le argomentazioni svolte anche in sede di repliche sono del tutto infondate, considerato che (a) il mancato rispetto degli obblighi contrattuali non può essere imputato a mera trascuratezza; (b) ha tentato più volte, senza successo, di trovare una soluzione transattiva per regolarizzare la morosità, anche quando parte ricorrente non era ancora stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine; (c) l'andamento delle contribuzioni in Centrale Rischi è riferita alla posizione debitoria complessiva di parte ricorrente e conferma che gli aggiornamenti sono stati interrotti con la rilevazione del maggio 2020; (d) agli atti risultano le lettere di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e

messa in mora con i relativi codici di distinta presenti solo nel caso di invio di raccomandata; (e) per giurisprudenza arbitrale costante, l'eventuale mancato preavviso della segnalazione in CR non determina una declaratoria di illegittimità della segnalazione e non comporta la cancellazione della stessa.

Il Collegio di Roma, davanti al quale è stato proposto il procedimento, con ordinanza di rimessione n. 1881 del 24/02/2023, ha sottoposto al Collegio di Coordinamento la questione concernente la valenza del preavviso di segnalazione in Centrale Rischi ex art. 125, comma 3, T.U.B. In particolare, il Collegio rimettente, alla luce di recenti pronunce di merito, si è interrogato sulla natura del preavviso ritenendo necessario verificare, anche per evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi tra i vari Collegi ABF, se l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali – secondo il quale, il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi al consumatore costituisce un mero obbligo di trasparenza, il cui inadempimento non inficia la validità della segnalazione (ma può al più dare adito a conseguenze risarcitorie) – non debba essere rivisto.

La richiamata giurisprudenza di merito, infatti, ritiene che l'invio della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi ex art. 125, comma 3, T.U.B. rappresenti un presupposto di validità della segnalazione in Centrale Rischi, in quanto esso avrebbe la medesima finalità del preavviso nei SIC, ovvero, come afferma la stessa parte ricorrente nel caso di specie, di consentire l'adempimento della prestazione. E il preavviso di segnalazione nei SIC, anche a fronte del provvedimento interpretativo emesso dal Garante il 26/10/2017, costituisce pacificamente un presupposto di legittimità della segnalazione in tali banche dati creditizie (*ex plurimis* Collegio di Bologna, decisione n. 15418 del 02/12/2022).

DIRITTO

Come emerge dalla sintesi che precede, la materia del contendere si incentra sulla contestazione della legittimità delle segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario presso la Centrale dei rischi a carico di parte ricorrente: nessuna domanda risarcitoria è stata avanzata, con il ricorso viene contestata solo la mancanza del preavviso, mentre nelle repliche parte ricorrente introduce per la prima volta anche la contestazione relativa alla mancanza del presupposto sostanziale per la segnalazione a sofferenza.

Questi i fatti, per come emergono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti, costituiscono l'occasione per esaminare la questione di diritto.

La segnalazione contestata è stata accesa a partire dalla contribuzione del mese di luglio 2019 ed è cessata da parte dell'intermediario convenuto dopo il maggio 2020, quando il credito è stato ceduto. Dalle raccomandate prodotte (che l'intermediario afferma non essere state ritirate da parte ricorrente: ma il dato non è verificabile) emerge che le stesse (aventi entrambe ad oggetto "*DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE E MESSA IN MORA*") sono state inviate, rispettivamente nel marzo e nell'agosto 2019, per intimare l'immediato pagamento delle somme dovute ai sensi dei due finanziamenti. Non risulta agli atti prova della ricezione delle due missive.

L'inadempimento è pacifico anche se, come anticipato, nelle repliche parte ricorrente contesta la classificazione 'a sofferenza' e quindi l'illegittimità della segnalazione sotto questo ulteriore specifico profilo.

L'esame del quesito posto dal Collegio remittente parte anzitutto dalle disposizioni che concernono l'obbligo di preavviso previsto sia dall'art. 125, comma 3, TUB che dalla Circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia (come aggiornata di tempo in tempo, nella specie l'aggiornamento applicabile è il 18° del gennaio 2019) nonché il codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

L'esame testuale delle prime due disposizioni richiamate consente di osservare che (i)

l'art. 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139/1991 non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione; (ii) il Codice di condotta – che, invece, prevede un obbligo di preavviso costituente presupposto di legittimità della segnalazione – si applica ai sistemi di informazione creditizia privati (SIC), ma non alla CR, come risulta *expressis* dal Preambolo in cui si prevede che: “6. *il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia (artt. 13, 53, comma 1, lett. b), 60,*

comma 1, 64, 67, comma 1, lett. b), 106, 107, 144 e 145 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 -Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-; delibera Cizr del 29 marzo 1994; provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995; circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti). Al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto istituito con deliberazione Cizr del 3 maggio 1999 (in Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1999, n. 158) si applicano alcuni principi stabiliti dal presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, in quanto compatibili con la specifica disciplina di riferimento (v., in particolare, le istruzioni della Banca d'Italia in Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272)”.

Secondo elemento da apprezzare è che la già citata Circolare n. 139/1991, al cap. II, sez. 2, par. 1.5. dispone che “*l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario circa la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore*”, così identificando il presupposto sostanziale della eventuale segnalazione.

Quanto al passaggio ‘a sofferenza’ e correlata informativa, il cap. 1, sez. 1, par. 4 della stessa Circolare stabilisce che “*Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza)*”. Dunque, sembra potersi dire che l'informativa va trasmessa prima della prima segnalazione “*negativa*” - quindi prima della effettuazione della segnalazione in CR -, ma dopo che l'intermediario ha già deliberato il passaggio a sofferenza. Conferma della sequenza così individuata sembra potersi trarre dal fatto che la classificazione a sofferenza va, quanto meno a fini di vigilanza, segnalata in CR entro tre giorni dalla relativa delibera, in coerenza con quanto registrato dall'intermediario nella propria contabilità.

Quanto alla comunicazione al cliente, il quadro si completa con la ulteriore previsione della Circolare 139/1991 secondo cui “*l'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi*”. Prescrizione, questa, che almeno sotto un profilo testuale, sembra contrapporsi alla giurisprudenza di merito di segno contrario rispetto agli orientamenti ABF, dal momento che evidenzia proprio la differente finalità del prescritto preavviso.

Ulteriori elementi da considerare ai fini del decidere, prima di esaminare gli argomenti addotti dalla giurisprudenza ordinaria di merito, sono natura e finalità della Centrale Rischi. Rilevano in proposito anzitutto gli art. 51 e 53 del TUB che, a fini di Vigilanza regolamentare, prevedono, per quanto rileva in questa sede, che “*Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche*” e che “*La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: [...] b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni [...]*” nonché, ancora una volta, la Circolare n. 139/1991 che contiene disposizioni di carattere generale sul servizio di

centralizzazione dei rischi creditizi gestito da Banca d'Italia e che ha dato attuazione alle citate disposizioni del TUB. La menzionata Circolare - pubblicata anche sulla GU, ha natura di Circolare-regolamento e come tale idonea ad individuare la regola applicabile al caso concreto e quindi avente portata precettiva ed innovativa dell'ordinamento giuridico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2016, n. 5036; T.A.R. Lazio, sentenza 7.6.2016 n. 6540 sulla natura giuridica della Circolare n. 285 della Banca d'Italia, in materia di disposizioni di vigilanza per le banche; nonché Cass., sez. I, 12.10.2007 n. 21428; Cass., sez. I, 1.4.2009 n. 7958; Cass. sez. I, 8.2.2016, n. 2406 proprio riferite alla Circolare n. 139) - fornisce una serie di elementi utili ai fini del decidere.

In primis il fatto che (cfr. Capo I, sez 1 § 2) “*La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito*” e che “*La finalità perseguita è [tra l'altro] quella di contribuire a: - migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni; - accrescere la stabilità del sistema finanziario; - favorire l'accesso al credito; - contenere il sovra-indebitamento*”.

In secondo luogo, va menzionata la disciplina delle comunicazioni dovute: (a) ai sensi del Capo II, sez. 5 (che tratta delle Rilevazioni inframensili) § 2 gli intermediari sono tenuti a trasmettere a Banca d'Italia l'informazione sul passaggio dei crediti a sofferenza “*entro tre giorni lavorativi dalla data in cui i competenti organi aziendali hanno accertato lo stato di sofferenza*”; (b) ai sensi del Capo I, sezione 2, § 4.3, gli intermediari devono effettuare comunicazioni mensili ed in particolare entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento (le ‘contribuzioni’).

Infine, occorre tener conto del fatto che degli obblighi di segnalazione degli intermediari ai sensi della Circolare n. 139/1991 si è occupato di recente anche il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 1317/2023, ricordando che (i) «*La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per: a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica); b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B.; c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 13013; d) gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti; e) la Cassa depositi e prestiti*» (cfr. Cap. I, sez. 1, § 5); (ii) «*Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento*» (cfr. Cap. I, sez. 2, § 4.2).

Dal quadro così delineato – presupposto oggettivo della segnalazione in Centrale Rischi (classificazione a sofferenza di una certa posizione); obblighi dell'intermediario sia in termini di preavviso sia di vigilanza; finalità del preavviso al cliente; finalità delle segnalazioni in Centrale Rischi – emerge, ad avviso del Collegio, la natura sfaccettata dell'obbligo di segnalazione. Da un lato, quella di informare tempestivamente il sistema finanziario che il cliente è stato classificato a sofferenza: dunque, se la segnalazione venisse cancellata, verrebbe meno tale valenza informativa e si creerebbe una discrepanza tra situazione reale in cui il debitore è insolvente e situazione rappresentata in CR in cui il debitore risulta *in bonis*. Dall'altro, quella di far sì, a fini di vigilanza (cfr. circ. 139/91, cap. II, sez. 2, par. 1.5. nella parte in cui richiama la Circ. n. 272/2008-Matrice dei conti - Sofferenze), che l'intermediario classifichi correttamente – per l'appunto a sofferenza – il cliente, tenendo conto della sua complessiva situazione finanziaria. E ciò è

tanto vero che, poiché la classificazione a sofferenza deriva da una valutazione complessiva del soggetto, anche qualora l'intermediario fosse condannato a rettificare la segnalazione, l'intermediario potrebbe/dovrebbe comunque classificare nuovamente il soggetto a sofferenza.

In altri termini, alla luce di quanto si è sin qui detto, sussistono elementi coerenti con l'orientamento consolidato dell'ABF. Il fatto che la segnalazione in Centrale Rischi sia obbligatoria, abbia finalità anche come strumento di vigilanza e di informativa del sistema creditizio/finanziario (e quindi anche la connotazione pubblicistica evidenziata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia ricordata) può indurre a non attribuire al preavviso, pur nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il carattere di presupposto di legittimità.

Tutto ciò premesso, vanno ora analizzati gli argomenti spesi dalla giurisprudenza di merito (l'orientamento nel senso della natura essenziale del preavviso al consumatore per la validità della segnalazione non è comunque pacifico: cfr. Corte di Appello di Bari, sentenza n. 2066/2021; Tribunale di Sassari, sentenza 18/05/2021; Tribunale di Patti, ordinanza 29/05/2020; Tribunale di Treviso, ordinanza 29/09/2020; Tribunale di Prato, ordinanza 21/04/2017).

A. L'essenzialità del preavviso, anche per le segnalazioni in CR, viene ricondotta dalla giurisprudenza in via di applicazione diretta – e non analogica – all'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti che sancisce pacificamente l'illegittimità della segnalazione nei SIC effettuata in assenza di preavviso, a fronte del chiarimento offerto dal Garante con provvedimento interpretativo del 26/10/2017 (così, Tribunale di Napoli, ordinanza 06/10/2022; Tribunale di Salerno, sentenza n. 496/2020; Tribunale Torino, ordinanza 26/06/2019; Tribunale di Firenze, sentenza n. 2304/2016). Tuttavia, il preambolo del citato Codice di deontologia e di buona condotta, al punto n. 6 prevede: «*Il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia*». Dunque, il Codice di deontologia e di buona condotta si riferisce ai soli SIC al pari del Garante della Privacy nel suo provvedimento interpretativo del 26/10/2017. Peraltro, lo stesso organo di vigilanza, nel fornire riscontro ai quesiti posti degli intermediari, ha sempre qualificato nel corso degli anni il preavviso di segnalazione come presupposto di trasparenza e non di legittimità della segnalazione.

B. Il preavviso è requisito di validità della segnalazione a sofferenza in CR ex art. 125, comma 3, TUB, poiché avrebbe la medesima finalità del preavviso nei SIC, ossia quella di consentire l'adempimento della prestazione (Così, Tribunale di Locri, sentenza n. 502/2020; Tribunale di Torino, ordinanza 26/06/2019, cit.; Tribunale di Salerno, sentenza n. 496/2020; l'argomento è stato altresì richiamato dall'ordinanza di rimessione). Tuttavia, tale rilievo non tiene conto del fatto che presupposto per la segnalazione a sofferenza è uno stato paragonabile a quello dell'insolvenza in una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e quindi difficilmente sanabile solo per effetto del preavviso. Inoltre, l'argomento pretermette le finalità di vigilanza della segnalazione in Centrale Rischi, i.e. la corretta classificazione dei crediti dell'intermediario a tutela della correttezza dei conti e l'informativa al sistema.

C. Il preavviso come requisito di validità della segnalazione, secondo la giurisprudenza, contribuirebbe al perseguimento delle finalità pubblicistiche della Centrale dei rischi, in quanto il preavviso consentirebbe al debitore di far presente in anticipo un eventuale errore di segnalazione (Così, Tribunale di Napoli, ordinanza 06/10/2022, cit.). Tuttavia, *in primis*, tale rilievo non considera il termine stringente di cui alla richiamata Circolare n. 139/1991 che impone all'intermediario di effettuare la segnalazione entro 3 giorni dalla delibera del competente organo che ha classificato come tale il credito: dunque, se l'intermediario dovesse attendere l'effettiva ricezione del preavviso, si

renderebbe inadempiente agli obblighi imposti dalla vigilanza. Inoltre, l'argomento pare tautologico: da un lato, un eventuale errore di segnalazione attiene al presupposto sostanziale autonomamente rilevante ai fini della legittimità della segnalazione; dall'altro, dovendo la segnalazione a sofferenza riflettere una effettiva difficoltà ad adempiere del cliente, il preavviso non ha la possibilità, differentemente da quanto accade per le segnalazioni in SIC, di portare ad un ripianamento del credito ed anzi, per disposizione espressa, come si è detto sopra, il preavviso non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi. E comunque, laddove vi fosse un piano di rientro o un pagamento e la situazione di 'sofferenza' venisse eliminata, l'intermediario ha, comunque, l'obbligo di effettuare le relative segnalazioni correttive a prescindere dall'informativa.

D. Il richiamo alla funzione pubblicistica della Centrale dei rischi – di razionalizzazione degli impieghi e di aumento della stabilità del sistema finanziario – non potrebbe comportare, secondo la giurisprudenza, una pretermissione della tutela del singolo debitore, ancorata ai doveri di correttezza e buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1375 c.c. e al principio di solidarietà ex art. 2 Costituzione (Così, Tribunale di Napoli, ordinanza 06/10/2022, cit.). Di qui l'essenzialità del preavviso ai fini di legittimità della segnalazione. Pur tenendo conto di casi in cui l'interesse pubblico si piega di fronte alla tutela del singolo, pare difficile ritenere che gli interessi superiori di stabilità del sistema bancario (al cui permanere vigila Banca d'Italia) possano cedere il passo in questa specifica materia all'interesse del singolo: basti solo rammentare che, come si è già ricordato, la già più volte richiamata Circolare 139/1991 classifica la Centrale dei rischi come "*uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito*", al fine de "*la stabilità del sistema finanziario*" e il "*contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni*" individuando tra le sue finalità anche quella di "*favorire l'accesso al credito*", dunque, in ultima analisi, anche nell'interesse della clientela. Inoltre, l'interesse del singolo viene tutelato poiché la violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede ha come effetto l'insorgere di una responsabilità dell'intermediario ed il correlato obbligo risarcitorio.

In altri termini, le finalità di stabilità finanziaria del sistema si coniugano con l'esigenza dei soggetti finanziati a che le registrazioni delle segnalazioni a proprio carico siano giustificate e legittimate dall'osservanza di un *iter* procedurale che consente loro di poter porre rimedio ad eventuali errori di segnalazione, al fine di salvaguardare la propria reputazione creditizia, nella misura in cui il preavviso è comunque necessario, ben potendosi richiedere la correzione. Tutela che non necessariamente passa per la illegittimità della segnalazione in caso di mancato preavviso.

Quanto, poi, all'art. 2 della nostra Costituzione, la norma prevede sì un dovere di solidarietà sociale a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo (diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona, nonché diritto a non vedersi discriminato per ragioni di razza, cittadinanza e religione). Tuttavia il dovere di ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, discende non già dall'art. 2 della Costituzione, bensì dal diverso principio del *neminem ledere* e da quel dovere di adeguare i propri comportamenti ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede di cui si è detto, dovere da declinarsi sulla base delle specifiche circostanze del caso.

E. Secondo la giurisprudenza, se il preavviso non incidesse sulla validità della segnalazione allora gli intermediari sarebbero indotti ad ometterne l'invio (Così, Tribunale di Napoli, ordinanza 06/10/2022, cit.; Tribunale Torino, ordinanza 26/06/2019, cit.)

L'argomento prova troppo, perché il non assegnare al preavviso valenza di presupposto di

legittimità non elide né l'obbligo dell'intermediario di tenere comportamenti trasparenti e corretti o conformi alle rilevanti disposizioni (ivi incluso l'obbligo del preavviso) pena i conseguenti obblighi (oltre che di rettifica) risarcitori.

In conclusione, il Collegio ritiene che l'orientamento sin qui adottato sia aderente ai principi che regolano la materia, tenuto conto sia delle differenze che contraddistinguono i SIC sia degli effetti della configurazione degli oneri informativi come requisito di validità di una segnalazione in Centrale Rischi.

Sotto il primo profilo, va notato che le segnalazioni in SIC possono essere effettuate per il mancato pagamento di una o più rate con l'effetto che il preavviso consente al cliente di regolarizzare la posizione e di evitare la segnalazione. Di qui la valenza del preavviso come presupposto di validità della segnalazione nei SIC.

Sotto il secondo profilo, la configurazione degli oneri informativi come requisito di validità – con conseguente cancellazione di una segnalazione in Centrale Rischi effettuata senza preavviso – potrebbe comportare un disallineamento tra la contabilità dell'intermediario e le informazioni effettivamente rese disponibili al sistema su uno specifico debitore.

Dunque, il Collegio formula il seguente principio di diritto: *“l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa”*.

Venendo al caso di specie, va anzitutto osservato che la domanda formulata per la prima volta in sede di repliche ed incentrata sulla carenza del presupposto sostanziale per la segnalazione (lo stato di sofferenza) è inammissibile, in linea con le disposizioni che regolano il procedimento ABF e con l'orientamento costante dei Collegi: *“... Tenuto conto della diversa articolazione delle domande nelle diverse fasi del procedimento e dell'introduzione di nuove questioni in sede di repliche, il Collegio ritiene non ammissibile una mutatio libelli, essendo al più consentita una puntualizzazione delle domande già formulate in sede di ricorso (Collegio di Roma, n. 4821/2019; cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 22404/2018, secondo la quale si ha mutatio libelli quando le due domande non siano intercambiabili e non «costituiscono articolazioni di un'unica matrice», ossia quando i fatti costitutivi che rispettivamente le individuano «identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra e potenzialmente in essa contenuta»).* Una domanda è quindi inammissibile quando è stata presentata per la prima volta, ed esclusivamente, in sede di repliche, tenuto conto che il costante orientamento dell'ABF in materia è nel senso di riconoscere l'ammissibilità di tali repliche solo qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le domande già proposte ed i fatti posti a fondamento delle stesse, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, il Collegio dichiara l'inammissibilità di tali domande nuove, non articolate in sede di Ricorso e prima di Reclamo (cfr., tra le altre, Collegio di Milano, n. 2203/2011, n. 10694/2016; Collegio di Roma, n. 7156/2015)” (Collegio di Milano, decisione n. 20926/2021).

In secondo luogo, le ragioni sopra esposte sulla questione di diritto non consentono di accogliere il ricorso come proposto.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.